



Statuto Federale

Statuto Federale deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 22 febbraio 2009,
emendato dal Presidente Federale con deliberazioni n. 20 del 23 luglio 2009 e n. 27 del 30 settembre 2009,
approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 345 del 21 ottobre 2009
ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI

INDICE

TITOLO I - Costituzione e Scopi

Art. 1 - Costituzione, scopo e sede pag. 1

Art. 2 - Funzione e compiti pag. 1

TITOLO II - I Soggetti

Art. 3 - Associazioni affiliate e Tesserati - Soci Onorari - Benemeriti pag. 3

Art. 4 - Diritti e doveri delle Associazioni affiliate e dei Tesserati pag. 4

Art. 5 - Il/I Presidente/i Federale/i Onorario/i pag. 5

TITOLO III - Ordinamento

Capo 1 - Organizzazione Federale

Art. 6 - Organi centrali e strutture territoriali pag. 6

Art. 7 - Organismi permanenti della Federazione pag. 6

Capo 2 - Organi centrali

Art. 8 - Assemblea nazionale pag. 7

Art. 9 - Rappresentanza pag. 9

Art. 10 - Il Presidente Federale pag. 10

Art. 11 - I Vice Presidenti pag. 10

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo Federale pag. 11

Art. 13 - Il Consiglio di Presidenza pag. 12

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti pag. 12

Art. 15 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti pag. 13

Art. 16 - Sostituzione nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti pag. 13

Capo 3 - Strutture territoriali

Art. 17 - Assemblea regionale pag. 14

Art. 18 - Comitati Regionali - Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta - Delegati Regionali pag. 15

Art. 19 - Delegati Regionali pag. 16

Art. 20 - Delegati Provinciali pag. 16

Capo 4 - Principi di Giustizia Federale

Art. 21 - Principi di Giustizia Federale pag. 17

Art. 22 - Organi di Giustizia pag. 17

Art. 23 - Il Procuratore Federale pag. 18

Art. 24 - La riabilitazione pag. 18

Capo 5 - Altri Organismi

Art. 25 - Segreteria Generale pag. 19

Art. 26 - Commissioni pag. 19

Art. 27 - Consulta dei Presidenti e dei Delegati Regionali - Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione - Collegi dei Medici Federali e dei Medici delle squadre Professionistiche - Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate	pag. 19
Art. 28 - Comitato Scientifico Culturale	pag. 20
Art. 29 - Commissione Statuti e Regolamenti	pag. 20

TITOLO IV - Altre Strutture

Capo 1 - Strutture Operative

Art. 30 - Attività e strutture antidoping	pag. 21
Art. 31 - Strutture di Medicina dello Sport e altre collaborazioni	pag. 21

Capo 2 - Sezioni Aggregate

Art. 32 - Masso-fisioterapisti e massaggiatori sportivi	pag. 22
---	---------

TITOLO V - Accesso alle cariche federali

Art. 33 - Cariche Federali - Eleggibilità	pag. 23
Art. 34 - Incompatibilità delle cariche federali	pag. 23

TITOLO VI - Vincolo di Giustizia

Art. 35 - Vincolo di Giustizia	pag. 25
Art. 36 - Collegio Arbitrale	pag. 25
Art. 37 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport	pag. 25

TITOLO VII - Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 38 - Patrimonio ed esercizio finanziario	pag. 27
---	---------

TITOLO VIII - Norme Generali

Art. 39 - Regolamenti ed interpretazioni	pag. 28
--	---------

Norme Transitorie e Finali	pag. 28
-----------------------------------	---------



TITOLO I

Costituzione e Scopi

Art. 1

Costituzione, scopo e sede

1. La Federazione Medico Sportiva Italiana - FMSI - fondata nel 1929 è l'unico ente nazionale riconosciuto quale membro della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport - F.I.M.S. - riconosciuta dal CIO, e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport - E.F.S.M.A. La FMSI svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle indicate federazioni internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
2. La FMSI, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI stesso. È Associazione a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni; non ha finalità di lucro, né sindacali.
3. La FMSI è costituita dalle Associazioni dei medici operanti nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
4. La FMSI è ispirata al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in conformità alle deliberazioni del CONI.
5. La FMSI partecipa, tramite i propri tesserati, a tutte le manifestazioni sportive nella quale sia obbligatoria la presenza del medico.
6. La FMSI ha lo scopo di assicurare all'atleta, sotto l'aspetto medico sanitario, le migliori condizioni per svolgere l'attività sportiva con beneficio e senza danno per la salute, a livello agonistico e non agonistico.
7. La FMSI ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Art. 2

Funzioni e Compiti

1. La FMSI espleta l'indispensabile funzione di assicurare la tutela della salute degli atleti anche per garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati di ogni ordine e grado.
2. A tal fine, la FMSI:
 - a. assicura l'assistenza medico sanitaria indispensabile all'organizzazione sportiva ed agli atleti;
 - b. provvede alla divulgazione delle conoscenze medico-sportive nel mondo dello sport;
 - c. assicura il controllo antidoping, anche per mezzo di propri Laboratori, nell'ambito delle leggi nazionali e regionali e si attiene, per quanto riguarda la disciplina antidoping, alle norme Sportive Antidoping approvate dalla Giunta Nazionale del CONI, in attuazione del Codice WADA - World Antidoping Agency;
 - d. promuove e incentiva studi e ricerche scientifiche nel campo della medicina applicata all'esercizio fisico ed agli sport, anche in relazione alle condizioni igienico-ambientali, nel campo delle tecniche antidoping e in ogni altro campo attinente la promozione della salute attraverso lo sport agonistico, non agonistico, lo sport per tutti, lo sport per i disabili;
 - e. tutela la salute degli atleti, d'intesa con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e le altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute, nell'ambito delle leggi nazionali e regionali,



anche al fine di garantire un omogeneo e regolare supporto al corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati;

- f. esercita funzioni di prevenzione, di consulenza, di controllo medico, nonché di valutazione funzionale per gli atleti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle organizzazioni sportive riconosciute e di chiunque ne faccia richiesta;
- g. si impegna nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze o di metodi proibiti che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti in collaborazione con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, nell'ambito delle leggi nazionali e regionali e delle norme internazionali e dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA);
- h. garantisce che i medici sportivi operanti nell'ambito dello sport, tesserati della FMSI, rendano le proprie prestazioni con uniformità di comportamento, nell'ambito di tutta l'organizzazione sportiva nazionale.
- i. si impegna nell'educazione sanitaria della popolazione sportiva e nell'attività di propaganda per la formazione di una coscienza sportiva, quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù;
- l. si impegna nello studio e nell'attuazione di ogni altra iniziativa utile ai fini della propaganda olimpica;
- m. provvede alla formazione continua dei medici specialisti in medicina dello sport e degli operatori sanitari medici e non medici operanti comunque nell'ambito dello sport, nel rispetto delle norme di legge che regolano l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), predisponendo appositi strumenti per la verifica della qualità sulle attività svolte;
- n. opera anche in collegamento e in collaborazione con le organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali operanti nel campo della medicina dello sport, nonché con Enti o istituzioni pubbliche o private operanti nel settore della salute;
- o. elabora linee guida nel campo della Medicina dello Sport anche in collaborazione con Società scientifiche nazionali ed internazionali e con ogni altro soggetto avente titolo;
- p. pubblica materiale divulgativo scientifico medico-sportivo, educativo e tecnico per la diffusione della cultura della Medicina dello sport, dell'educazione e della promozione della salute attraverso lo sport. Si impegna altresì a contrastare l'uso improprio e l'abuso di farmaci o altre sostanze da parte degli atleti.



TITOLO II

I Soggetti

Art. 3

Associazioni affiliate e Tesserati - Soci Onorari - Benemeriti

1. Possono presentare domanda di affiliazione alla FMSI le Associazioni non aventi scopo di lucro, le cui finalità risultino in sintonia con gli scopi istituzionali della FMSI e che intendono svolgere nell'ambito federale attività tra quelle ricomprese nell'art. 2, in quanto compatibili.
2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di quest'ultimo, dal Consiglio Direttivo Federale (CDF) della FMSI; devono essere retti da statuti redatti sulla base del principio di democrazia interna e non contrastanti con lo Statuto della FMSI e con i principi posti dal Consiglio Direttivo Federale in sede interpretativa dello stesso, che saranno approvati da parte della Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche dello statuto. Detti statuti dovranno riportare l'impegno di esercitare, senza fini di lucro, con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme, le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Le Associazioni medico-sportive devono prevedere, negli statuti, l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione.
3. Per l'affiliazione devono presentare, tramite il Comitato Regionale o il Delegato Regionale della FMSI, domanda alla Segreteria Generale della FMSI accompagnata dallo Statuto comprovante il rispetto della democrazia interna e dalle quote di affiliazione e di tesseramento nei modi stabiliti dal Regolamento allo Statuto e nelle misure deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo Federale.
4. Gli Statuti delle Associazioni medico sportive dovranno essere redatti nel rispetto dell'art. 90 della L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Tutti i medici, soci delle Associazioni affiliate, devono essere tesserati alla FMSI dall'Associazione competente, secondo quanto stabilito dal Regolamento allo Statuto.
6. Ogni medico può essere iscritto alla FMSI, nel corso dello stesso anno solare, da una sola Associazione che, di norma, coincide con quella della Provincia di residenza, di domicilio abituale o dell'attività professionale del socio stesso.
7. I tesserati sono distinti in:
 - a - soci ordinari: sono medici-chirurghi in possesso della specializzazione universitaria in medicina dello sport o della qualificazione medico-sportiva, ai sensi della Legge n. 1099 del 1971.
Solo i tesserati ordinari possono fregiarsi del titolo di medico sportivo o dello sport.
 - b - soci aggregati: sono medici-chirurghi, privi della specializzazione in medicina dello sport, che hanno dimostrato di voler contribuire al perseguimento delle finalità della FMSI e che abbiano partecipato ad un corso di formazione in Medicina dello Sport, disposto dalla FMSI organizzato o espressamente autorizzato dalla FMSI e svolto nel rispetto delle norme federali in materia.
8. Il Consiglio Direttivo Federale può attribuire, secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento allo Statuto, la qualifica di "Socio Onorario" o "Benemerito" a personalità che si siano distinte per l'apporto scientifico professionale in favore della Medicina dello Sport. Queste qualifiche hanno la durata di un quadriennio olimpico.
9. Il Consiglio Direttivo Federale, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 7, lettera b, può accettare l'iscrizione quale socio aggregato di un medico-chirurgo indipendentemente dalla partecipazione ad un corso di formazione, in casi



di comprovata lunga esperienza maturata nello svolgimento di incarichi operativi nell'ambito di Federazioni Sportive nazionali e/o internazionali. Analogamente potranno essere accettati anche medici con curriculum scientifico di particolare rilevanza, nell'ambito della Medicina dello Sport.

10. Per la costituzione di una Associazione Medico Sportiva il numero dei soci ordinari non può essere inferiore a dieci, salvo quanto previsto dal successivo comma 14.
11. Ricostituzione numero minimo Soci - Qualora nel corso dell'anno federale in una Associazione affiliata venga meno, per qualsiasi ragione, il numero minimo dei soci ordinari di cui ai commi 10 e 14, l'Associazione deve, nel termine di sei mesi dall'evento, procedere alla ricostituzione del numero minimo dell'Associazione stessa.
12. In mancanza di tale ricostituzione, alla scadenza del semestre, l'affiliazione è revocata.
13. Per le Associazioni di cui al comma 10, se il numero dei Soci ordinari, scende al di sotto di cinque, l'affiliazione è revocata con effetto dalla data dell'evento.
14. In casi eccezionali e per comprovate esigenze di funzionalità della FMSI, ove all'interno del territorio di una provincia non sia possibile dar luogo alla costituzione di una Associazione il Consiglio Direttivo Federale può approvare l'affiliazione di una Associazione purché composta da almeno cinque soci ordinari e comunque in presenza almeno di un numero complessivo di tesserati non inferiore a 10. La presente clausola derogatoria, ove ne ricorrano i presupposti, può trovare applicazione anche in riferimento ai soggetti che, già ordinariamente associati, vengano a trovarsi con un numero di soci ordinari inferiori alla norma.

Art. 4

Diritti e doveri delle Associazioni affiliate e dei Tesserati

1. Le Associazioni affiliate hanno diritto:
 - a. di partecipare tramite il loro Presidente alle Assemblee Federali, secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b. di partecipare alla attività federale in base ai regolamenti specifici, nonché secondo le norme federali, all'attività internazionale;
 - c. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FMSI.
2. I tesserati devono attenersi al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI ed inoltre:
 - a. si impegnano a svolgere la loro attività nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento allo Statuto, delle norme e dei principi approvati dal Consiglio Direttivo Federale, delle norme e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nell'ambito delle quali i medici tesserati svolgono il loro compito;
 - b. si impegnano a partecipare, con regolarità, all'attività federale, secondo le norme previste dal Regolamento allo Statuto;
 - c. si impegnano a versare, entro i termini previsti dal Regolamento allo Statuto, le quote di iscrizione annuali.
3. I tesserati hanno diritto:
 - a. di partecipare alle attività organizzate dalla FMSI;
 - b. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FMSI;
 - c. di concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti richiesti.
4. Le Associazioni affiliate ed i medici tesserati, con la domanda di affiliazione o di tesseramento alla FMSI si impegnano:
 - a. ad accettare lo Statuto, i Regolamenti Federali e tutte le disposizioni federali e ad adempiere a tutti gli obblighi in esse stabiliti;
 - b. a provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione o del tesseramento entro il termine stabilito dal Regolamento



- allo Statuto e secondo le procedure ivi previste;
- c. ad effettuare servizi medici di gara richiesti e di controlli antidoping nel rispetto delle norme organizzative e tecniche federali utilizzando, ove possibile, le strutture di cui all'art. 31 del presente Statuto.
5. Le Associazioni cessano di appartenere alla FMSI:
- per recesso;
 - per scioglimento;
 - per mancata riaffiliazione nei termini previsti dal Regolamento allo Statuto;
 - per inattività dipendente da volontà propria protratta per oltre 12 mesi, salvo giustificate ragioni da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo Federale;
 - per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
 - per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Federale per il venire meno dei requisiti che hanno dato luogo alla affiliazione medesima.
- Avverso la revoca o il diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. "n" dello Statuto del CONI, previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.
6. Le Associazioni che cessano di far parte della FMSI per qualsiasi ragione sono tenute a soddisfare tutti gli eventuali obblighi, di qualsiasi natura, sia verso la FMSI, sia verso i propri tesserati.
7. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Associazioni affiliate cessate non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Associazioni Affiliate sino all'adempimento dei precitati obblighi.
8. I tesserati cessano di appartenere alla FMSI:
- per dimissioni;
 - per mancato rinnovo del tesseramento;
 - per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
 - per ingiustificata mancata partecipazione alle attività federali, per più di un anno;
 - per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.
9. Il Consiglio Direttivo Federale, qualora vengano accertate gravi violazioni all'ordinamento sportivo od in caso di constatata impossibilità di funzionamento di un'Associazione, può nominare un Commissario straordinario con compiti di verifica.
10. È sancito il divieto di tesseramento alla FMSI per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 5

Il/I Presidente/i Federale/i Onorario/i

Al fine di garantire continuità all'azione della Federazione e per fortificarne l'immagine, il Consiglio Direttivo Federale può sottoporre all'Assemblea Federale la nomina di Presidente Onorario, nella persona del Presidente titolare nella/e precedente/i consiliatura/e.

Il/i Presidente/i onorario/i partecipa/no, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Federale ed alle Assemblee Nazionali.

La carica di Presidente Federale Onorario non è sottoposta a decadenza quadriennale e cessa solo per dimissioni volontarie.



TITOLO III

Ordinamento

Capo 1 - Organizzazione Federale

Art. 6

Organi centrali e strutture territoriali

1. Sono Organi Centrali della FMSI:
 - a. l'Assemblea Nazionale
 - b. il Presidente
 - c. il Consiglio Direttivo Federale
 - d. il Consiglio di Presidenza
 - e. il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Sono Strutture Territoriali:
 - a. l'Assemblea Regionale
 - b. i Presidenti dei Comitati Regionali o i Delegati Regionali
 - c. i Comitati Regionali
 - d. i Delegati Provinciali.
3. Sono Organi di Giustizia:
 - a. la Commissione di Disciplina
 - b. la Commissione d'Appello
 - c. il Procuratore Federale.

Art. 7

Organismi permanenti della Federazione

Sono Organismi permanenti della Federazione:

- a. la Segreteria Generale;
- b. la Consulta dei Presidenti o Delegati regionali;
- c. la Consulta dei Coordinatori regionali della Formazione
- d. il Collegio dei Medici Federali;
- e. il Collegio dei Medici delle squadre professionistiche;
- f. il Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate;
- g. il Comitato scientifico-culturale;
- h. la Commissione Statuti e Regolamenti.



Capo 2 - Organi Centrali

Art. 8

Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo Federale; ad essa spettano poteri deliberativi e tutti i poteri per conseguire gli scopi e le finalità della Federazione. È indetta dal Consiglio Direttivo Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi previsti dal presente Statuto. È composta dai Presidenti delle Associazioni aventi diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti del Consiglio Direttivo regolarmente tesserati alla FMSI.
2. Ciascun affiliato ha diritto ad un voto.
3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle Associazioni che siano affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa, purché nel frattempo abbiano svolto effettiva attività federale, come previsto all'art. 3.1 ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività ufficiale della Federazione.
4. L'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Nazionale Ordinaria è celebrata ogni quattro anni per l'elezione degli organi centrali della FMSI ed ogni due anni per l'approvazione delle linee programmatiche della Federazione. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è celebrata in ogni caso previsto dal presente Statuto.
5. Le Assemblee Nazionali Ordinarie sono valide in prima convocazione, con la presenza almeno del 50% degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, sono valide qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto presenti. Le Assemblee Nazionali Straordinarie sono valide con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
6. È preclusa la partecipazione alle Associazioni che non siano in regola con le quote di affiliazione e di riaffiliazione e con le quote di tesseramento.
7. È preclusa la partecipazione all'Assemblea Nazionale a chiunque sia colpito da una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione alla data di celebrazione dell'Assemblea.
8. Partecipano i lavori dell'Assemblea Nazionale, senza diritto a voto, il Presidente Federale, il/i Presidente/i Federale/Onorario/i, i Vice Presidenti, i Consiglieri federali, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il rappresentante italiano nella F.I.M.S., il Segretario Generale che funge da Segretario verbalizzante. In assenza del Segretario la verbalizzazione verrà svolta da altra persona nominata dall'Assemblea.
9. Possono partecipare, senza diritto a voto, i membri della Consulta dei Presidenti o Delegati Regionali, del Collegio dei Medici Federali, il Presidente del Comitato scientifico-culturale, i membri della Commissione Statuti e Regolamenti, il Presidente e i membri degli Organi di Giustizia, i Coordinatori degli organismi di cui all'art. 7, i Delegati provinciali, nonché i candidati alle cariche elettive.
10. I Consiglieri Federali, i Vice Presidenti ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare le Associazioni né direttamente né in quanto delegati. Pertanto, nel caso in cui essi ricoprissero anche la carica di Presidente di Associazione, dovranno delegare, in loro vece, un componente del Consiglio Direttivo a rappresentare la stessa all'Assemblea Nazionale.
11. L'Assemblea Nazionale Ordinaria è convocata dal Presidente su conforme delibera di indizione del Consiglio Direttivo Federale, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la riunione.



12. Per l'Assemblea Nazionale Straordinaria la convocazione - salvi i casi espressamente previsti ai successivi commi 24 e 27 ed all'art. 12, commi 5 e 6 - può essere inviata sino ad almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.
13. L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ora, il giorno, il mese, l'anno ed il luogo della riunione, la prima e la seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, e l'ordine del giorno.
14. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva si svolge dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici estivi ed entro il 31 marzo dell'anno successivo. In tale contesto, si provvede anche all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Direttivo Federale da sottoporre alla verifica assembleare a conclusione del mandato. Entro il medesimo termine del 31 marzo del 3° anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi si celebra l'Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva.
15.
 - a) Per candidarsi a cariche elettive federali dovrà essere presentata individualmente, da parte degli interessati, formale candidatura per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Segreteria della FMSI, almeno 30 giorni prima della riunione della Assemblea ed essi devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 33 e di rinunciare, se eletti, alle cariche federali eventualmente ricoperte ed incompatibili a norma di Statuto.
 - b) Alla carica di Presidente Federale possono concorrere soltanto i soci ordinari tesserati alla FMSI ininterrottamente negli ultimi dieci anni che precedono l'Assemblea elettiva in cui si intende porre la propria candidatura.
 - c) Non è consentita la presentazione di candidature a più cariche federali.
 - d) In caso di non accettazione della candidatura l'interessato potrà proporre ricorso secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento allo Statuto.
16. L'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Federali si effettua a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive. In ciascuna votazione devono essere espresse preferenze in numero pari al numero dei posti disponibili.
17. Risulta eletto il candidato alla carica di Presidente colui che raggiunge almeno la metà più uno dei voti presenti e rappresentanti in Assemblea; tale maggioranza è richiesta anche in sede di ballottaggio. Risultano eletti i candidati alle cariche di Vice Presidente e di Consigliere Federale coloro che avranno riportato, nelle rispettive votazioni, il maggior numero di preferenze.
18. In caso di parità si procede, immediatamente, ad un ballottaggio tra i candidati che avranno riportato lo stesso numero di preferenze.
19. Per l'elezione del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente articolo.
20. Nelle dette Assemblee Elettive i componenti le Commissioni di scrutinio e di verifica poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
21. Il Regolamento allo Statuto disciplina le modalità di svolgimento dell'Assemblea, nonché delle elezioni degli organi assembleari ed i rispettivi compiti.
22. Le proposte in merito ad argomenti da inserire nelle "varie" dell'ordine del giorno dovranno pervenire per iscritto al Presidente Federale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria.
23. Nei casi in cui, ai sensi del successivo comma 24, lett. a, l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio sia rimessa all'Assemblea, qualora quest'ultima non lo approvi l'Assemblea stessa assume le deliberazioni conseguenti anche ai sensi dell'art. 22 del Codice Civile.
24. L'Assemblea Nazionale Straordinaria può essere convocata per:
 - a. approvare il bilancio di esercizio, nei casi in cui il medesimo, deliberato dal Consiglio Direttivo Federale, riceva il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero non venga approvato dalla Giunta Nazionale del CONI,



- secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 242/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 15/2004.
- b. eleggere nelle ipotesi, previste nel presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione e l'intero Consiglio Direttivo Federale decaduto, ovvero singoli componenti di esso, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c. deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto Federale da sottoporre al CONI per la relativa approvazione ai fini sportivi, nonché ad eventuali altre Autorità per quanto di competenza.
 - d. deliberare sullo scioglimento della Federazione; è competente alla convocazione l'Organo di volta in volta indicato nel presente Statuto.
25. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata, altresì, dal Presidente Federale su delibera del Consiglio Direttivo Federale, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Federale lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto o dalla metà più uno dei Consiglieri Federali. In questi due casi l'Assemblea Nazionale deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dalla richiesta.
 26. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza dei voti, se non diversamente previsto.
 27. Per deliberare lo scioglimento della FMSI e la devoluzione del patrimonio, nell'Assemblea appositamente convocata con le modalità di cui al precedente comma 25, si applica l'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile e gli artt. 11 e seguenti delle relative disposizioni di attuazione.
 28. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Direttivo Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
 29. Il Consiglio Direttivo Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
 30. Il Consiglio Direttivo Federale può indire l'Assemblea Nazionale straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.
 31. Il Consiglio Direttivo Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
 32. La presentazione di emendamenti alle proposte di modifica allo Statuto è disciplinata in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.
 33. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza, diretta o per delega, della metà più uno degli aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.
 34. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 35. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo la loro approvazione ai fini sportivi da parte del CONI, nonché da parte di eventuale altra Autorità competente.

Art. 9

Rappresentanza

1. In occasione delle Assemblee Nazionali, in caso di impedimento, il Presidente può incaricare un componente il Consiglio Direttivo della sua stessa Associazione a rappresentare la stessa.



Art. 10

Il Presidente Federale

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione, sovrintende a tutta l'attività della stessa Federazione. Il Presidente unitamente al Consiglio Direttivo Federale è responsabile del funzionamento della FMSI nei confronti della Assemblea Nazionale e del CONI. In caso di estrema urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Federale, da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo Federale stesso.
2. Il Presidente convoca, su delibera del Consiglio Direttivo Federale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, le Assemblee Nazionali, presiede il Consiglio Direttivo Federale ed il Consiglio di Presidenza.
3. Il Presidente ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi periferici, delle Consulte e delle Commissioni.
4. Può proporre al Consiglio Direttivo Federale la nomina di un suo staff tecnico di supporto all'attività federale.
5. Può concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della pena.
6. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente vicario in carica assumerà la reggenza provvisoria.
8. In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente si ha decadenza immediata del Consiglio Direttivo Federale ed il Vice Presidente vicario in carica provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria. Si applica l'art. 12.5.
9. Alla carica di Presidente possono concorrere tutti i tesserati della FMSI in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o del Diploma ai sensi della legge 1099/71 fatto salvo quanto previsto all'art.8, comma 15, lettera b.
10. Nell'ipotesi prevista dall'art 16, comma 4, del D.Lgs. n. 15/2004, qualora il Presidente uscente dopo il secondo mandato è candidato per il terzo mandato e non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

Art. 11

I Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono tre. Coadiuvano il Presidente e, su delega dello stesso, si occupano di specifici settori dell'attività federale.
Non possono essere oggetto di delega funzioni che rientrano nella competenza esclusiva della qualifica.
Il Consiglio Direttivo Federale, su proposta del Presidente, nomina, nella sua prima seduta dopo l'assemblea elettiva, il Vice Presidente vicario.
2. Alla carica di Vice Presidente possono concorrere i tesserati della FMSI in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport o della qualifica ai sensi della legge 1099 del 1971 che abbiano la stessa anzianità di iscrizione prevista per il Presidente dall'art. 8, comma 15, lettera b.



Art. 12 Consiglio Direttivo Federale

1. Il Consiglio Direttivo Federale è composto dal Presidente della Federazione e da dodici membri: i tre Vice Presidenti e nove Consiglieri.
2. Alla carica di Consigliere Federale possono concorrere tutti i tesserati della FMSI in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o della qualifica ai sensi della legge 1099 del 1971.
3. Il Consiglio Direttivo Federale:
 - a. attua le direttive deliberate dall'Assemblea;
 - b. su proposta del Presidente, nomina, nella sua prima seduta dopo l'Assemblea Elettiva, il Vice Presidente vicario;
 - c. elegge il Consigliere componente del Consiglio di Presidenza tra i propri membri;
 - d. delibera i Regolamenti della Federazione elaborati o aggiornati dalla Commissione Statuti e Regolamenti e sottopone al CONI per la prescritta approvazione quello di Giustizia Sportiva, nonché tutti quelli che abbiano a disciplinare aspetti pubblicistici dell'attività federale;
 - e. nomina il Delegato Regionale nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato regionale;
 - f. nomina i membri della Commissione Statuti e Regolamenti e degli Organi di Giustizia;
 - g. provvede, sotto la vigilanza del CONI alla gestione autonoma della Federazione sotto ogni aspetto economico, tecnico e organizzativo;
 - h. programma l'attività scientifica, didattica e culturale della Federazione d'intesa con la collaborazione degli Organismi permanenti;
 - i. controlla le attività degli Organi della Federazione, con esclusione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - l. approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali. Approva, altresì, nel corso dell'esercizio le eventuali variazioni al bilancio preventivo;
 - m. delibera sulle linee programmatiche della Federazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva di cui all'art. 8, comma 14, ultimo capoverso;
 - n. promuove e/o programma ogni iniziativa comunque idonea al conseguimento delle finalità statutarie;
 - o. indice l'Assemblea Nazionale, ne stabilisce l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora e nomina i componenti la Commissione verifica poteri, salvo i casi statutariamente previsti;
 - p. determina le misure delle quote associative;
 - q. ratifica i provvedimenti di urgenza del Consiglio di Presidenza e quelli di estrema urgenza adottati dal Presidente, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento;
 - r. può disporre, per gravi irregolarità di gestione oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo, lo scioglimento dei Comitati Regionali, nominando Commissari Straordinari con il compito specifico di provvedere alla convocazione, entro 60 giorni, di una Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli Organi disciolti, ovvero può revocare l'incarico ai Delegati Regionali e Provinciali;
 - s. decide su qualsiasi questione venga sottoposta dal Presidente o da altri Organi, ad eccezione di quelli di Giustizia che operano in completa autonomia dalla FMSI;
 - t. concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento.
4. Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno 4 dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione della metà più uno dei componenti.



Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente/i Federale/i Onorario/i ed il Segretario Generale.

5. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo Federale e la convocazione, entro il termine massimo di 60 giorni, dell'Assemblea Nazionale per le nuove elezioni, che dovranno effettivamente aver luogo entro il 30° giorno dell'avvenuta convocazione; in tale ipotesi l'intero Consiglio rimane in carica fino alla nuova Assemblea e provvede all'espletamento dell'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, con il Vice Presidente più anziano in carica.
6. Le dimissioni contemporanee, in quanto presentate tra loro entro un periodo di tempo inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini di cui sopra.
7. Le dimissioni che comportano la decadenza del Presidente e/o del Consiglio Federale sono irrevocabili.
8. Salvo quanto previsto al precedente comma 6, nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno o più componenti il Consiglio Direttivo Federale, le elezioni per l'integrazione dell'Organo potranno essere effettuate in occasione della prima Assemblea utile, in conformità all'art. 8, commi 4 e 14, che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

Art. 13

Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo federale ed è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, dai tre Vice Presidenti, da un Consigliere eletto dal Consiglio Direttivo Federale. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto a voto, e procede alla verbalizzazione.
2. Cura i progetti esecutivi, sulla base dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo Federale, e la loro realizzazione.
3. Delibera nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Federale. Tali deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo Federale nella sua prima riunione.
4. Il Consiglio di Presidenza è convocato nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento allo Statuto federale.

Art. 14

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile della FMSI.
2. I componenti effettivi del Collegio o i supplenti in assenza degli effettivi, assistono alle riunioni di tutti gli Organi deliberanti della Federazione e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Federale.
3. Il Collegio è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e due supplenti eletti direttamente dalla Assemblea Nazionale. Il CONI nomina altri due componenti effettivi ed un supplente. Tutti i componenti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili od al Registro dei Revisori Contabili.
4. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualunque altra carica federale e societaria.
5. Il Collegio dovrà riunirsi almeno quattro volte l'anno e presentare al Consiglio Direttivo Federale una sua relazione sulla gestione finanziaria della FMSI.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo Federale.



Art. 15

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a. controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
 - b. accertare la regolare tenuta della contabilità della FMSI;
 - c. verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d. redigere una relazione al Bilancio Preventivo ed al Bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione al Bilancio stesso;
 - e. approntare la relazione che correda il Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo Federale;
 - f. vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
4. I Revisori dei Conti effettivi, anche individualmente, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi periferici della FMSI, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 16

Sostituzione nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il componente più anziano ne assume la carica e il Collegio viene integrato da un supplente, fino a che l'Assemblea Federale abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.
2. Per la sostituzione e la decadenza dei singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del Codice Civile.
3. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell'Organo, si procederà alla convocazione dell'assemblea straordinaria che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.



Capo 3 - Strutture Territoriali

Art. 17

Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo periferico della Federazione nell'ambito della Regione ed è composta dalle Associazioni affiliate con diritto di voto nella Regione medesima, nella persona dei loro Presidenti o componenti del Consiglio Direttivo, da loro delegati. Ogni associazione ha diritto ad un voto, ai sensi del precedente art. 8, comma 3.
2. Le disposizioni applicate alla Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, relative alla convocazione, all'Ordine del Giorno, alla validità, alle deliberazioni, alle votazioni, alla presentazione della candidatura si applicano anche alla Assemblea Regionale, salvo che i termini previsti si intendono ridotti alla metà.
3. L'Assemblea Regionale:
 - a. entro il 15 marzo di ciascun anno approva la relazione tecnico morale del Comitato Regionale, nonché il Bilancio di esercizio se al Comitato è riconosciuto autonomia amministrativo contabile;
 - b. entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si svolgono i Giochi Olimpici Estivi, elegge, con votazioni separate e successive:
 - il Presidente del Comitato Regionale;
 - il Vice Presidente;
 - i Componenti il Consiglio regionale;
 - c. decide le linee programmatiche dell'organizzazione regionale relative alle problematiche della medicina dello sport, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo Federale;
 - d. delibera su tutti gli argomenti di competenza regionale, posti all'Ordine del Giorno.
4. L'Assemblea Regionale è convocata, con avviso alla Segreteria Generale della FMSI, dal Presidente Regionale.
5. Alla Assemblea Regionale deve intervenire un membro delegato dal Consiglio Direttivo Federale, in rappresentanza del Consiglio Direttivo Federale stesso e dovranno essere invitati i Delegati Provinciali.
6. Eventuali Assemblee Regionali Straordinarie possono essere convocate, oltretutto dal Presidente Federale, solo dal Presidente Regionale sia direttamente che su motivata richiesta della metà più uno dei componenti l'Assemblea Regionale, o su richiesta della metà più uno del Comitato Regionale.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali.
8. Gli eletti durano in carica quattro anni (ciclo olimpico) e sono rieleggibili.
9. Le Elezioni degli organi regionali sono sottoposte al controllo di legittimità da parte del Consiglio Direttivo Federale.
10. Per l'elezione del Presidente occorre la metà più uno dei voti presenti e rappresentati; tale maggioranza è richiesta anche in caso di ricorso al ballottaggio. Per le elezioni del Vice Presidente e dei Consiglieri vale la maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità si procederà al ballottaggio fra i pari merito.
11. L'Assemblea Regionale elettiva di cui al precedente comma 3 lettera b, si svolge, in ogni caso, dopo il rinnovo delle cariche elettive in tutte le Associazioni della Regione e comunque entro e non oltre i termini di cui al precedente punto 3.
12. Il Presidente regionale neo-eletto può proporre all'Assemblea regionale la nomina di un Presidente Regionale Emerito, di norma nella persona del Presidente uscente. Tale nomina è sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Federale. Il Presidente Emerito può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale ed alle



Assemblee Regionali. La carica di Presidente Regionale Emerito è sottoposta a decadenza quadriennale e può essere riproposta.

Art. 18

Comitati Regionali - Presidenti Comitati Regionali e delle Province di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta - Delegati Regionali

1. In ogni Regione in cui siano presenti almeno 4 Associazioni affiliate è costituito il Comitato Regionale. Ove tale numero non sia presente, viene nominato dal Consiglio Direttivo Federale un Delegato Regionale. Nelle province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta sono costituite strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite alle strutture territoriali a livello regionale.
2. Il Comitato è retto da un Consiglio formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri.
3. La carica di Vice Presidente e di Consigliere Regionale è assegnata in base al numero di preferenze ottenute, nelle rispettive votazioni, nell'Assemblea Regionale elettiva.
4. Alla carica di Presidente del Comitato regionale possono concorrere tutti i tesserati della FMSI, appartenenti alle A.M.S. della Regione, in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport o del diploma ai sensi della legge 1099/71. Per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 10.9.
5. La carica di Presidente o Delegato regionale, di Delegato provinciale, di Consigliere sono incompatibili con le cariche elettive centrali.
6. Il Consiglio Regionale dà esecuzione a quanto deciso e deliberato dall'Assemblea Regionale. Promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali, secondo le direttive del Consiglio Direttivo Federale; coordina l'attività delle Associazioni e vigila sull'andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la predisposizione di programmi di attività in cooperazione con le Associazioni medesime, ne verifica le compatibilità finanziarie e ne controlla l'attuazione.
7. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei voti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Regionale o di chi presiede la seduta.
8. Il Presidente del Comitato Regionale:
 - a. rappresenta ai fini sportivi la FMSI nella Regione di competenza secondo le norme dei regolamenti federali: fa parte di diritto del Comitato Regionale del CONI e rappresenta la FMSI in tutti gli organismi previsti dalle legislazioni sportive vigenti e dalle norme del CONI in materia di organizzazione sportiva periferica regionale;
 - b. convoca l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale, salvo i casi previsti dallo Statuto;
 - c. in caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.
9. Al Comitato Regionale può essere attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e contabile-gestionale, secondo quanto stabilito dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio Direttivo Federale e, in questo caso:
 - a. il Consiglio Regionale approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale. Sia il bilancio preventivo che quello di esercizio sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo Federale.
 - b. La gestione del Comitato Regionale è sottoposta al controllo di un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Direttivo Federale nell'ambito della medesima Regione.



10. Nel caso in cui non sia attribuita al Comitato Regionale autonomia finanziaria, amministrativa e contabile gestionale, i Comitati sono destinatari di fondi erogati dal Consiglio Direttivo Federale con l'obbligo del rendiconto in ordine all'impiego degli stessi. Per quanto non contemplato negli articoli 17 e 18 valgono le disposizioni riguardanti gli Organi centrali.
11. Il Presidente/Delegato regionale individuerà, tra i tesserati nella Regione, e proporrà al Consiglio Direttivo Federale, per la relativa nomina, un Coordinatore Regionale della Formazione che coordinerà l'attuazione dei programmi federali.

Art. 19

Delegati Regionali

1. Nei territori in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale il Consiglio Direttivo Federale nomina, in sostituzione, il Delegato Regionale, fino a quando non sia possibile la costituzione del Comitato e comunque con durata non superiore al termine del quadriennio olimpico.
2. Egli rappresenta la FMSI ai fini sportivi sul territorio di competenza.
3. Interviene all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto.
4. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Federale decade anche il Delegato Regionale.

Art. 20

Delegati Provinciali

1. Il Consiglio Direttivo Federale nomina per il raggiungimento dei fini istituzionali e con le modalità previste dal Regolamento allo Statuto un Delegato Provinciale con il compito di promuovere la massima diffusione delle attività e finalità istituzionali nell'ambito della provincia.
2. Rappresenta la FMSI ai fini sportivi sul territorio di competenza.
3. Interviene all'Assemblea Nazionale e Regionale di competenza.
4. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Federale, decadono anche i Delegati provinciali.
5. La nomina ha durata non superiore al termine del quadriennio olimpico.



Capo 4 - Organi di Giustizia

Art. 21

Principi di Giustizia Federale

1. La FMSI, nel rispetto della tradizione e della storia del movimento olimpico italiano, si pone l'obiettivo di vigilare che tutti i medici dello sport che operano nell'ambito delle Società, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate abbiano un comportamento rispettoso dei principi etici dello sport.
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, del CONI, del CIO, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, del "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
3. L'amministrazione della giustizia federale da parte della FMSI garantisce l'applicazione dello stesso sistema sanzionatorio per tutti i tesserati a parità di violazioni.
4. Vengono garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione del giudice ovvero la possibilità di revisione del giudizio.
È altresì sancito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
I casi di astensione del giudice sono disciplinati nel Regolamento di Giustizia.
5. È prevista, secondo la disciplina del Regolamento di Giustizia, la possibilità che la Commissione di Disciplina, su richiesta del Procuratore Federale, emani provvedimenti cautelari anche durante la fase delle indagini, la cui durata deve essere contenuta entro i 60 giorni.
6. Hanno rilievo, ai fini sanzionatori, le circostanze attenuanti ed aggravanti ed il concorso tra di loro.
7. È sancita la provvisoria esecutorietà tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
8. I giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti in base al possesso di requisiti di qualificazione culturale specifici in materie giuridiche nonché di adeguata esperienza.
I giudici sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati: le loro decisioni devono essere sempre motivate anche se succintamente.
Il loro mandato è quadriennale, in coincidenza del quadriennio olimpico, ed è rinnovabile.
Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura federale.
9. Nell'ambito del procedimento disciplinare le controversie sono discusse in pubblica udienza, salvo i casi e con le modalità previsti dal Regolamento di Giustizia della FMSI
Tutti i procedimenti avanti agli Organi di Giustizia si devono concludere entro il termine di 90 giorni dalla data di formale avvio del procedimento.

Art. 22

Organi di Giustizia

1. Il Consiglio Direttivo Federale nomina nella prima riunione utile una Commissione di Disciplina, una Commissione d'Appello, un Procuratore Federale ed un suo sostituto. I componenti possono essere scelti anche tra soggetti non



tesserati.

2. La Commissione di Disciplina è composta di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra soggetti in possesso di adeguata professionalità. Opererà secondo le norme del Regolamento di Giustizia e nominerà, nel suo seno, il Presidente e il Segretario.
La Commissione di Disciplina è competente in primo grado a giudicare in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari e dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, nonché in tema di lealtà e di illecito sportivo. Ha giurisdizione, in unico grado, sulle questioni che si attengono alla validità della Assemblea Nazionale e delle Assemblee delle strutture territoriali ed alla validità delle operazioni di voto.
Essa ha piena e completa autonomia e non è soggetta a decadenza nel caso in cui quest'ultima dovesse interessare il Consiglio Direttivo Federale. Lo stesso vale per la Commissione d'Appello.
3. La Commissione d'Appello è composta di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone particolarmente esperte in materie giuridiche. Essa è competente a giudicare, sul ricorso delle parti interessate, avverso i provvedimenti della Commissione di Disciplina. La Commissione d'Appello opererà secondo le norme del Regolamento di Giustizia e nominerà nel suo seno il Presidente ed il Segretario.
4. Le Commissioni di Disciplina e di Appello sono Collegi perfetti. Pertanto, per la validità delle loro riunioni, è richiesta la presenza di tutti i componenti effettivi o, in mancanza di qualcuno di essi, del rispettivo supplente. Deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le decisioni della Commissione di Disciplina sono impugnabili davanti alla Commissione d'Appello sempre secondo le norme del Regolamento di Giustizia. Le decisioni della Commissione d'Appello sono definitive.
6. Le cariche di componenti gli Organi di Giustizia, compresa quella di Procuratore federale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.

Art. 23

Il Procuratore Federale

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli organi di Giustizia Sportiva sono attribuite al Procuratore Federale, nominato dal Consiglio Direttivo Federale il cui ufficio è composto dal Procuratore stesso, da un sostituto e da eventuali collaboratori tutti nominati dal Consiglio Direttivo Federale.
2. Il Procuratore Federale ed i componenti dell'Ufficio non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo Federale.

Art. 24

La riabilitazione

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. Competente all'adozione del provvedimento è l'organo di giustizia di appello.
3. È concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.



Capo 5 - Altri Organismi

Art. 25

Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale che può essere un dirigente della CONI Servizi S.p.A. ed ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli organi elettivi centrali della Federazione.
2. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli Uffici che compongono la Segreteria medesima ed esercita le sue funzioni secondo le norme che disciplinano il suo rapporto di lavoro.
3. Il Segretario Generale assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria Generale.
4. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Federale, del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali. Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Periferici e delle Commissioni.
5. In caso di assenza o impedimento, può farsi sostituire da un altro funzionario della Segreteria Generale.

Art. 26

Commissioni

Per assicurare il regolare adempimento dei fini istituzionali, il Consiglio Direttivo Federale potrà costituire particolari Commissioni alle quali demandare specifici compiti fissandone la composizione, la durata, le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento allo Statuto.

Art. 27

Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali - Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione - Collegi dei Medici Federali e dei Medici delle Squadre Professionistiche - Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate

1. Il Collegio dei Medici Federali è composto dai Medici Federali Nazionali, tesserati della FMSI.
2. La Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali e dei Delegati Regionali è composta da tutti i Presidenti o Delegati Regionali.
3. La Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione è composta da tutti i Coordinatori Regionali.
4. Il Collegio dei Medici delle Squadre professionistiche viene costituito secondo le norme del Regolamento allo Statuto.
5. Il Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI viene costituito secondo le norme del Regolamento allo Statuto.
6. I Collegi e le Consulte, di cui ai precedenti commi, sono presieduti dal Presidente della Federazione o da un Vice Presidente delegato e vengono convocati di norma una volta l'anno.
7. I Collegi, in conformità alle direttive del Consiglio Direttivo Federale, assicurano il coordinamento delle attività sanitarie delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle società professionistiche e delle attività federali periferiche con quelle della FMSI.



Art. 28

Comitato Scientifico Culturale

1. Il Comitato scientifico-culturale è nominato dal Consiglio Direttivo della FMSI con funzioni di consulenza relativa ai compiti istituzionali di cui all'art. 2.
2. Il Comitato è definito nel numero e nella composizione dei suoi membri come espressamente previsto dalle norme del Regolamento allo Statuto.
3. Al Comitato scientifico-culturale viene garantita autonomia nel campo della proposta di iniziative culturali, di ricerche e collaborazioni scientifiche e di promozione della cultura e degli standard della qualità in medicina dello sport, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Federale.

Art. 29

Commissione Statuti e Regolamenti

1. La Commissione Statuti e Regolamenti è nominata dal Consiglio Direttivo Federale. Le norme del Regolamento allo Statuto ne prevedono il numero e la composizione dei suoi membri di cui uno, sempre nominato dal Consiglio Direttivo Federale, con funzioni di Presidente.
2. Compito della Commissione è quello di elaborare ed aggiornare - su richiesta del Consiglio Direttivo Federale ovvero per autonoma iniziativa - i Regolamenti Federali, nonché di proporre modifiche agli Statuti della FMSI o delle Associazioni Medico Sportive per l'adeguamento ai principi dell'ordinamento statale, dell'ordinamento sportivo nonché per quanto attiene ai principi enunciati all'art. 3.2.
3. Può essere interpellata per fornire pareri consultivi sulla interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti quando il Presidente, il Consiglio di Presidenza o il Consiglio Direttivo Federale lo ritengano opportuno.



TITOLO IV

Altre Strutture

Capo 1 - Strutture operative

Art. 30

Attività e Strutture Antidoping

1. Al fine di tutelare la salute degli sportivi la FMSI, secondo le direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali e dell'Agenzia Mondiale Antidoping, attua interventi di prevenzione-educazione, in relazione ai compiti sanciti all'art. 2.
2. La FMSI inoltre avvalendosi del proprio Laboratorio Scientifico di Roma, in collaborazione con il CONI, si impegna nel campo della ricerca e dell'aggiornamento delle tecniche analitiche per una sempre più efficace repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.
3. La FMSI si impegna nel continuo aggiornamento tecnologico-qualitativo del Laboratorio di Roma, atto al mantenimento degli standard richiesti per l'accreditamento da parte dei competenti Organismi Internazionali ed effettua, su richiesta della Commissione Antidoping del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali, delle Discipline Sportive Associate, di Enti Sportivi riconosciuti dal CONI e di altre istituzioni, previa apposite convenzioni e nell'ambito delle leggi nazionali e regionali, i controlli richiesti.
4. È istituito un "elenco" dei medici ispettori antidoping, organizzati a livello regionale o interregionale. Viene promosso l'aggiornamento periodico obbligatorio degli ispettori. Agli ispettori medici federali è affidato il compito di eseguire in tutto il territorio nazionale i controlli antidoping.
5. Per la gestione e l'organizzazione delle attività connesse alla prevenzione, alla repressione ed alla ricerca scientifica sul problema dell'uso di sostanze o metodi che alterano le prestazioni fisiche e danneggiano la salute degli atleti, la FMSI assume tutte le iniziative ritenute utili e necessarie.

Art. 31

Strutture di Medicina dello Sport e altre collaborazioni

1. In relazione al perseguimento dei propri fini istituzionali e, in particolare, dei compiti di cui all'art. 2, comma 2 - lett. d, e, f, del presente Statuto, la FMSI può individuare strutture pubbliche e private, dotate della necessaria qualificazione professionale e tecnologica, secondo le modalità previste dal Regolamento allo Statuto, stipulando con esse apposite convenzioni.
2. La FMSI può altresì giovare, con regolari convenzioni, della collaborazione di istituzioni sanitarie medico-sportive, di strutture universitarie ed ospedaliere, IRCCS o di altri Istituti Scientifici qualificati, italiani o stranieri, ed ogni altro soggetto pubblico o privato avente la necessaria qualificazione, per ricerche scientifiche e collaborazione tecnica e per quanto possa rendersi utile ai fini istituzionali.



Capo 2 – Sezioni aggregate

Art 32

Masso-fisioterapisti e massaggiatori sportivi

1. La FMSI in ordine alle proprie finalità statutarie istituisce, secondo le norme previste dal Regolamento allo Statuto, una Sezione per masso-fisioterapisti e massaggiatori sportivi, per dare una risposta alle esigenze formative ed operative a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate affiliate al CONI e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
2. Possono essere ammessi a farne parte, quali soggetti “aderenti” alle rispettive AMSD, coloro che siano in possesso dei titoli specifici legalmente riconosciuti e previsti dalla legislazione vigente.



TITOLO V

Accesso alle cariche federali

Art. 33

Cariche Federali - Eleggibilità

1. Possono accedere alle cariche centrali e periferiche della FMSI coloro che hanno i seguenti requisiti:
 - essere cittadini italiani;
 - non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno o da pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - aver raggiunto la maggiore età;
 - essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

Agli articoli 10.8, 12.2 e 18.4 sono previsti i requisiti specifici necessari per l'accesso alle cariche ivi indicate.
2. È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva, a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
3. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata direttamente alla gestione della Federazione. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Associate o contro organismi riconosciuti dal CONI stesso.
4. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'immediata automatica decadenza dalla carica.
5. Le cariche elettive federali hanno durata pari al quadriennio olimpico. I titolari possono essere riconfermati salvo quanto disposto nei commi successivi
6. Ai sensi del D.Lgs. n. 15/2004, chi abbia ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
7. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.
8. È esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

Art. 34

Incompatibilità delle cariche federali

1. La qualifica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della FMSI.
2. Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della FMSI.



3. Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

La dichiarazione di decadenza è resa dal Consiglio Direttivo Federale.

Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha decadenza dalla carica assunta posteriormente.



TITOLO VI

Art. 35

Vincolo di Giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli organi della FMSI hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12, comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di giustizia.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 36

Collegio Arbitrale

1. Le Associazioni affiliate ed i loro tesserati esplicitamente accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale tutte le controversie tra affiliati e/o tra tesserati, derivanti dall'attività associativa federale, che dovessero insorgere e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia, sempre che non si tratti di controversie per cui la legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i membri della Commissione d'Appello o di Disciplina, Presidente escluso. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio è demandata al Presidente della Commissione d'Appello, il quale designerà anche l'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto.
3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori inappellabilmente secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.
4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della FMSI che ne darà, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
5. Restano salve, in ogni caso, per quanto non espressamente previsto le disposizioni degli Art. 806 e seguenti del codice civile.

Art. 37

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

1. Le controversie che contrappongono la FMSI a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione



nell'ambito della giustizia federale, ad eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000,00 Euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.
3. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.



TITOLO VII

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 38

Patrimonio ed esercizio finanziario

- PATRIMONIO

1. Il patrimonio della FMSI è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori.
3. Nelle iniziative volte all'acquisizione dei ricavi la FMSI esclude i finanziamenti diretti o indiretti o relativi ad attività in conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale.

- ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della FMSI spetta al Consiglio Direttivo Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono essere riportate nel bilancio della Federazione.
3. Il Bilancio consuntivo e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione da parte del CONI, sono depositati e consultabili presso la Segreteria Federale dalle AMSD affiliate.



TITOLO VIII

Norme Generali

Art. 39

Regolamenti ed Interpretazioni

1. Il Regolamento allo Statuto ed eventuali altri Regolamenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo Federale. Il Regolamento di Giustizia, nonché tutti quelli che abbiano a disciplinare aspetti pubblicitari dell'attività federale sono approvati ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. "1" dello Statuto di detto Ente.

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10.9.9, il computo dei mandati si effettua nel rispetto di quanto disposto all'art. 36 bis, comma 5, dello Statuto del CONI.
2. Il presente Statuto entra in via a seguito della approvazione dei competenti organi di legge.